



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BRANDIMARTE | MASSIMO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BISESTILE | COSIMO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 100/2015
depositato il 20/01/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TA0142753-0164078/2014 RENDITA CATAST.
FG.319 P.1378S7

contro:
AGENZIA TERRITORIO U.T.E. TARANTO

proposto dai ricorrenti:

[REDACTED]

difeso da:
MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

[REDACTED]

difeso da:
MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 100/2015

UDIENZA DEL

09/06/2016 ore 09:00

N° 2028

PRONUNCIATA IL:
9 GIU. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

17 SET. 2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(dr. Giuseppe Perillo)

X. DIBATTONE
Segretario dr. ssa Rosanna

I Sig.ri [redacted] e [redacted] rappresentati e difesi nel presente giudizio dal Dott. Vito Montanaro, hanno presentato ricorso avverso l'atto di classamento e rendita catastale – avviso di accertamento n. TA0142753/2014 del 13/10/2014 notificato in data 24/10/2014. Con tale atto l'Ufficio, in relazione all'immobile individuato dal foglio 319, particella 1378, sub 7, accertava una maggior rendita catastale di € 3.195,84, rispetto alla originaria rendita di € 1.493,44 mediante modifica della classe da 2 a 7, sempre restando nell'ambito della medesima categoria C/1, locale commerciale, rispetto a quella proposta con procedura DOCFA.

I ricorrenti eccepiscono:

- 1) erronea, contraddittoria e carente motivazione dell'atto impugnato in violazione dell'art. 3 della L. 241/90 e dell'art. 7 della L. 212/00;
- 2) nullità dell'accertamento per carenza e contraddittorietà dei presupposti di fatto e di diritto;
- 3) mancata valutazione comparativa;
- 4) mancanza di variazioni sopravvenute rispetto alla classe attribuita ab origine;
- 5) illegittimità per mancanza del sopralluogo di cui alla legge 652 del 1939;
- 6) omesso avviso dell'inizio del procedimento e mancato contraddittorio;
- 7) carenza di prova e illegittimo utilizzo di presunzioni.

Chiedono pertanto che l'atto impugnato venga annullato.

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Taranto – Territorio si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione ritiene fondato il ricorso, riconoscendo carente nella motivazione il provvedimento adottato. E' infatti dovere dell'Ufficio motivare i propri atti amministrativi al fine di permettere al contribuente di espletare il suo diritto fondamentale ed irrinunciabile alla difesa previsto dall'articolo 24 della Costituzione. Nel caso in specie l'analisi dell'avviso di accertamento evidenzia una totale assenza di motivazione; manca qualunque riferimento alle verifiche asseritamente eseguite e mancano in particolare gli elementi di confronto. La Commissione rileva che l'Ufficio ha prodotto alcuni elementi idonei a chiarire i termini dell'accertamento solo in fase contenziosa, in ritardo tuttavia rispetto a quanto previsto con l'art. 7 della legge 212/2000 che, al comma 1, stabilisce che "gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione". La Commissione pertanto, essendo esonerata dall'esame delle altre eccezioni per essere le stesse assorbite, accoglie il ricorso e, data la particolarità della questione, compensa le spese.


P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, spese compensate.

Così deciso in Taranto, 09 giugno 2016

Il relatore

Dott. Cosimo Bisestile



Il presidente

Dott. Massimo Brandimarte

